



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 18 maggio 2012, n. 19162

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti - Applicabilità.

In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b, c.d.s.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione. (Cass. Pen., sez. IV, n. 19162 del 18.05.2012) - [RIV-1301P31] Art. 186 cs

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Udine, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S.. La pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello di Trieste.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che senza ragione è stata respinta la richiesta di rinvio dell'udienza al fine di consentire di acquisire il consenso del Comune presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena. La normativa di cui all'art. 186, comma 9 bis, C.d.S., non richiede che l'imputato si faccia promotore dell'individuazione dell'ente presso il quale prestare l'attività lavorativa. Si richiede soltanto che l'interessato non manifesti opposizione; né può deporre in senso contrario la prassi che si è venuta creando, secondo la quale sono gli interessati a prendere contatto con gli enti preposti all'organizzazione del lavoro. Infatti è decisivo che non vi sono norme che prevedano che tali incombenze siano a carico dell'interessato, come non vi sono norme che contemplino un termine perentorio per la proposizione dell'istanza.

Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha omissis di prendere in considerazione le deduzioni difensive circa l'inaffidabilità e che questi il irritualità della procedura afferente alla misurazione del tasso alcolemico. D'altra parte l'indagine veramente sintomatica può al più condurre all'affermazione di responsabilità in ordine alla fattispecie di cui alla lettera a del richiamato art. 186 C.d.S..

2.2 Si lamenta altresì che gratuitamente la Corte di merito ha determinato severamente la pena, ravvisando senza ragione un atteggiamento gravemente doloso, mentre si era presenza di condotta meramente occasionale e non deliberata.

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 La sentenza impugnata considera che l'imputato ha chiesto il differimento dell'udienza per contattare l'ente preposto al lavoro di pubblica utilità, ma l'istanza è tardiva posto che, attesa l'epoca di introduzione della normativa, vi erano le condizioni per assumere tali contatti in epoca



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

ben anteriore. Tale assunto si fonda sull'implicito principio che l'individuazione della struttura presso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità debba essere frutto di iniziativa dell'imputato. Tale apprezzamento non può essere condiviso. Basta, a tale riguardo, evocare il condiviso principio espresso da questa Suprema Corte: dalla normativa non emerge in alcun modo che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui si intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, posto che la novella si limita a richiedere che non sia espressa opposizione (ad es. Cass., sez. IV, n., 220, 2 febbraio 2012).

La pronunzia deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.

3.2 Il gravame è per il resto infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia reca appropriata motivazione, immune da vizi logici. Si considera che la procedura che ha condotto all'esame alcolemico è del tutto rituale e consonante con i dati sintomatici. Non rileva l'omessa numerazione degli appositi scontrini, posto che l'atto reca comunque il nome dell'imputato ed è regolarmente sottoscritto dai verbalizzanti. Nè d'altra parte il P. ha mai negato di trovarsi in stato di grave alterazione alcolica. Infine, quanto alla pena, la Corte considera appropriata la sanzione inflitta dal primo giudice, anche alla luce dell'atteggiamento pervicace del ricorrente che, pure dopo l'elevazione della contravvenzione, si è posto alla guida dopo aver assicurato gli agenti del contrario. Si tratta di tipici apprezzamenti in fatto che non possono essere sindacati nella presente sede di legittimità (*Omissis*) **[RIV-1301P31] Art. 186 cs.**